

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6202 del 21/11/2017
Oggetto	Pratica nr. 26836 del 2017 - Attivita' nr. 4 : AUTORIZZAZIONE - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 alla società Podere Casanova S.a.s. di Stanzani Chiara & C. per impianto denominato "Podere Casanova" e destinato ad attività di affittacamere, in Comune di Calderara di Reno (BO), in via Persicetana nn. 31/1, 31/2, 31/3, 31/4 e 31/5
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6421 del 20/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Podere Casanova S.a.s. di Stanzani Chiara & C.** per l'impianto denominato "Podere Casanova" e destinato ad attività di affittacamere, in Comune di Calderara di Reno (BO), in via Persicetana nn. 31/1, 31/2, 31/3, 31/4 e 31/5.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Podere Casanova S.a.s. di Stanzani Chiara & C. (C.F. e P.I. 03411161205) per l'impianto denominato "Podere Casanova" e destinato ad attività di affittacamere, sito in Comune Calderara di Reno, via Persicetana nn. 31/1, 31/2, 31/3, 31/4 e 31/5, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società **Podere Casanova S.a.s. di Stanzani Chiara & C.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Podere Casanova S.a.s. di Stanzani Chiara & C. (C.F. e P.I. 03411161205) con sede legale in Comune di Calderara di Reno, via Persicetana n. 31/2, e impianto denominato "Podere Casanova" sito in Comune di Calderara di Reno, via Persicetana nn. 31/1, 31/2, 31/3, 31/4 e 31/5, ha presentato, nella persona di Chiara Stanzani in qualità di Legale Rappresentante della Società medesima per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 02/08/2017 con Prot. n. 21126 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune Calderara di Reno, con propria nota Prot. n. 24546 del 06/09/2017 (Prat. SUAP n. 21126/2017) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/09/2017 al PGBO/2017/21605 e confluito nella **Pratica SINADOC 26836/2017**), ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-ST di Bologna con nota PGBO/2017/22477 del 28/09/2017, rettificata con nota PGBO/2017/26877 del 20/11/2017, ha trasmesso nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-SAC di Bologna con nota PGBO/2017/25222 del 30/10/2017 ha sollecitato il Comune di Calderara di Reno a trasmettere pareri/nulla osta di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il Comune di Calderara di Reno, con propria nota Prot. n. 29454 del 10/11/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/11/2017 al PGB0/2017/26483, ha trasmesso parere urbanistico favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Calderara di Reno, con propria nota Prot. n. 29456 del 10/11/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/11/2017 al PGB0/2017/26485, ha trasmesso nulla osta ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 20/11/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto Podere Casanova S.a.s. di Stanzani Chiara & C. - “Podere Casanova”
Comune di Calderara di Reno (BO), in via Persicetana nn. 31/1, 31/2, 31/3, 31/4 e 31/5**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà che recapita in reticolo idrografico minore) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere favorevole di ARPAE - ST di Bologna - Distretto Urbano PGBO/2017/22477 del 28/09/2017) come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall’attività di affittacamere e dalle civili abitazioni negli edifici presenti (A, B e C).

Le acque reflue domestiche dell’edificio A (civici 31/2 e 31/3), da servizi igienici, docce e cucine presenti, subiscono un trattamento primario mediante una fossa Imhoff da 12 A.E. e 2 pozzetti degrassatori (tipo rototec mod.DD500) da 5 A.E. (quest’ultimi solo per i reflui derivati dalle acque grigie), e successivamente subiscono, assieme alle acque reflue domestiche trattate degli edifici B e C, un trattamento secondario dato da un impianto di fitodepurazione sub-superficiale a flusso orizzontale da 24 A.E. (da 120 m², di circa 12,8 m x 9,4 m x 1,2 m di altezza, impermeabilizzato con telo in HDPE e con ghiaia come materiale filtrante e ricoperto da terreno vegetale). Dopo l’impianto di fitodepurazione e prima dello scarico in fosso di campagna è installato un pozzetto di uscita con funzione di ispezione e prelievo campioni.

Le acque reflue domestiche dell’edificio B (civici 31/4 e 31/5), derivate da servizi igienici, docce e cucine presenti, subiscono un trattamento primario mediante una fossa Imhoff da 9 A.E. e 1 pozzetto degrassatore (tipo rototec mod.DD800) da 10 A.E. (quest’ultimo solo per i reflui derivati dalle acque grigie), e successivamente subiscono, assieme alle acque reflue domestiche trattate degli edifici A e C, un trattamento secondario nel medesimo impianto di fitodepurazione da 24 A.E.

Le acque reflue domestiche dell’edificio C (civico 31/1), derivate da servizi igienici, docce e cucine presenti, subiscono un trattamento primario mediante e una fossa Imhoff da 3 A.E. e 1 pozzetto degrassatore (tipo rototec mod.DD500) da 5 A.E. (quest’ultimo solo per i reflui derivati dalle acque grigie), e successivamente subiscono, assieme alle acque reflue domestiche trattate degli edifici A e C, un trattamento secondario nel medesimo impianto di fitodepurazione da 24 A.E.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine 3 immissioni in acque superficiali (fosso di campagna che recapita in reticolo idrografico minore) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (derivate dai 3 edifici presenti (A, B e C) e raccolte mediante 3 reti dedicate) e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Tale immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Vista la nota del 10/11/2017 Prot. n. 29454 del Comune di Calderara di Reno (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2017/22477 del 28/09/2017, rettificato con nota PGB0/2017/26877 del 20/11/201) di nulla osta all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/11/2017 al PGB0/2017/264852 e che è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale), si applicano le seguenti prescrizioni:

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
4. Il Titolare dello scarico deve adottare le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
5. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i. e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le fosse Imhoff devono essere dotate di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 - b) si dovrà provvedere alla piantumazione di essenze già sviluppate al fine di consentire all'impianto di fitodepurazione di entrare a regime in tempi più brevi;
 - c) il bacino di fitodepurazione dovrà essere provvisto di bordi sopraelevati (arginelli di guardia di almeno 20 cm onde evitare per quanto possibile l'ingresso di acque di pioggia;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it


Unità Autorizzazioni Ambientali

- d) per mantenere le funzioni evaporative delle piante è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
 - e) i pozzetti di ispezione e/o controllo ed i pozzetti d'ispezione posizionati a valle ed a monte del vasoio assorbente (aventi funzione di controllo del livello di acqua nell'impianto) siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - f) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - g) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - h) i sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatore, fossa Imhoff e impianto di fitodepurazione) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
 - i) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - j) siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore per un tratto di almeno 30 m a valle dello scarico (quali p.e. eliminazione della vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica), al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - k) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
6. Il Titolare dello Scarico deve garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Pratica Sinadoc 26836/2017

Documento redatto in data 20/11/2017



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **29456**
Tit. **06.09.01** Fasc. **2017/12**
Rif. Prot. n. **2017/21126**

Calderara di Reno, lì 10/11/2017

Spett.le

A.R.P.A.E. - SAC
Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia - Emilia Romagna
aoobo@arpa.cert.emr.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (FOSSO DI CAMPAGNA) MEDIANTE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE, DI REFLUI DOMESTICI PROVENIENTI DAGLI IMMOBILI UBICATI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DENOMINATO "PODERE CASANOVA", CON ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE E DA CIVILE ABITAZIONE, in via Persicetana 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5.

NULLA OSTA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUE – SUAP – COMMERCIO - AMBIENTE – RIFIUTI

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (Prot. n. 2017/21126 del 02/08/2017) per lo scarico in acque superficiali (fosso di campagna) mediante impianto di fitodepurazione di reflui domestici provenienti dagli immobili ubicati all'interno del complesso denominato "Podere Casanova" con attività di affittacamere e civile abitazione, in Via Persicetana, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, inoltrata al SUAP in data 2/08/2017 al prot. n. 21126 dalla ditta "Podere Casanova S.a.s. di Stanzani Chiara e C.", legalmente rappresentata dall'Arch. Stanzani Chiara (C.F. STNCHR74R63A944H);

Preso atto dalla documentazione allegata alla domanda in cui il progettista indica il recapito finale delle acque nere al corpo recettore previo passaggio attraverso tre fosse imhoff e tre degrassatori; il sistema di trattamento secondario dei reflui è costituito dalla vasca di fitodepurazione sub-superficiale a flusso orizzontale;

Dato atto che:

- la potenzialità totale dello scarico è calcolata su 24 a.e.;
- il recapito finale dello scarico è costituito da un fosso di campagna;
- le acque bianche giungono al corpo recettore mediante rete separata;

C:\Users\fabio.cimatti\AppData\Local\Temp\19\tmpB470.tmp\20170914160906b9c33567aa344f6a8993d488584ca9ad0019.odt



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

Visto il parere il parere di competenza di ARPAE – Servizio Territoriale – Distretto Urbano, che si allega, pervenuto al prot. n. 25680 in data 28/09/2017 (pratica SINADOC n. 26836/2017) al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per scarico in acque superficiali (fosso di campagna) mediante impianto di fitodepurazione di reflui domestici provenienti dagli immobili ubicati all'interno del complesso denominato "Podere Casanova" con attività di affittacamere e civile abitazione, in Via Persicetana, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, vincolato alle prescrizioni ivi contenute;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di AT05 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA

Alla ditta "Podere Casanova S.a.s. di Stanzani Chiara e C.", legalmente rappresentata dall'Arch. Stanzani Chiara (C.F. STNCHR74R63A944H), per lo scarico in acque superficiali (fosso di campagna) mediante impianto di fitodepurazione di reflui domestici provenienti dagli immobili ubicati all'interno del complesso denominato "Podere Casanova" con attività di affittacamere e civile abitazione, in Via Persicetana, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso da ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, pervenuto in data 28/09/2017 con prot. n. 25680;

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alle acque ed all'impianto di smaltimento delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.



Si avverte che:

- il Comune di Calderara con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano (pervenuto al Protocollo Generale in data 28/09/2017 col n. 25680) determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"SUE/SUAP – Commercio – Ambiente Rifiuti"
Geom. Fabio Cimatti

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.